

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 30 LUGLIO 1954

(41^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (359-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 622, 624, 625, 626, 627, 628, 630
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	623, 624, 626, 627, 628
CORTESE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	628
FORTUNATI	623, 624, 625, 626, 627, 628, 630
MARIOTTI	623, 630
MINIO	624
PIOLA	626
STURZO	623, 625, 626, 627, 628
TOMÈ	625
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	623
VARALDO	624

« Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola pro-

prietà contadina » (361-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 643, 644
BRACCESI, <i>relatore</i>	643
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	644

« Nuove tabelle organiche del personale salariato della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (560) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	635
CORTESE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	635
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	635

« Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 1 a lire 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche » (612)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	637, 638
BRACCESI, <i>relatore</i>	637

« Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati » (613) (Approvazione):

PRESIDENTE	638
----------------------	-----

« Modifica dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra » (646) (Di iniziativa del senatore Braschi) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	639, 641
DE LUCA Angelo	640
DE LUCA Luca	640
PIOLA	639
TRABUCCHI	640

« Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi

di un assegno a vita » (667) (Di iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag 642

«Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già seconda Giunta del C.A.S.A.S.) per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici » (674) (Di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 630, 631, 633, 634
ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 632, 633
CENINI 632
DE LUCA Angelo, *relatore* 630, 631
DE LUCA Luca 631
FORTUNATI 631, 634
MINIO 633
SPAGNOLLI 631
STURZO 631, 633, 634

«Istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli » (700) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 641, 642
FORTUNATI 642
GAVA, *Ministro del tesoro* 642
MARIOTTI 642
TRABUCCHI, *relatore* 641

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Mariotti, Minio, Negroni, Pesenti, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Corti è sostituito dal senatore Varaldo.

Intervengono il Ministro del tesoro Gava e i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli e Cortese e per il tesoro Arcaini.

MINIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (359-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Apro la discussione che si svolgerà sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 sono identici. Dell'articolo 3 sono stati modificati i numeri 1, 3, 4, 5 e 6. Ne do lettura.

« 1) alle società cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi e a quelle aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci conferiti da soci produttori, ancorchè provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, nonchè alle società cooperative di servizi tra coltivatori diretti, se il capitale sociale versato non superi lire 4 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non superi gli 8 milioni. L'esenzione compete semprechè le cooperative siano rette con i principi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

« 3) alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, alle Aziende dello Stato, di cui agli articoli 145, 146 del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con regio decreto 25 marzo 1924, n. 827, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e relativi Consorzi che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

« 4) ai Consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche e alle partecipanze e Università agrarie;

« 5) all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (I.N.C.I.S.), alla gestione I.N.A.-Casa, agli Istituti autonomi per le case popolari e alle Aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Province e Comuni;

« 6) alle Opere pie e agli Istituti ed enti pubblici di previdenza e di assistenza sociale, nonchè agli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione »;

TRABUCCHI, *relatore*. Il numero 1 dell'articolo 3 ha elevato il minimo imponibile per le società cooperative a 4 milioni per il capitale versato e a 8 milioni per il patrimonio, accogliendo con ciò la tesi sostenuta inizialmente dal senatore Giacometti. Si introduce inoltre l'esenzione anche per i consorzi di cooperative. Il numero 3 detta invece una più precisa definizione delle Aziende di Stato. Nel numero 4 sono state estese le esenzioni alle università agrarie, e nel numero 5 all'I.N.C.I.S. e all'I.N.A.-Casa. Nel numero 6 si è infine modificato il testo del Senato perchè si voleva richiamare in modo più evidente soprattutto l'esenzione dell'I.N.P.S.

STURZO. La nuova dizione del numero 6 però sembra che escluda gli Istituti di beneficenza privati.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'aggettivo « pubblici » si dovrebbe riferire esclusivamente agli enti, rimanendo inteso invece che le Opere pie e gli Istituti ammessi all'esenzione possono essere anche privati purchè legalmente costituiti e riconosciuti. La Camera non ha inteso infatti togliere niente al testo già approvato dal Senato.

STURZO. Resta inteso allora che gli enti mutualistici e di assistenza a carattere privato rientrano nell'esenzione. È certo però che poichè in diritto amministrativo non si fa una differenza fra la dizione di ente e la dizione

di Istituto, il testo è piuttosto ambiguo, e c'è da temere che l'Amministrazione delle finanze possa dare una interpretazione restrittiva.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se le preoccupazioni del senatore Sturzo riguardano le società di mutuo soccorso, gli ricordo che esse sono esplicitamente contemplate al numero 7.

TRABUCCHI, *relatore*. Per quanto riguarda poi l'interpretazione che vogliamo si debba dare al numero 6 e cioè che le Opere pie e gli Istituti di previdenza e assistenza a carattere privato siano esclusi dall'imposta, potremmo votare un ordine del giorno con cui si chiarisca che noi intendiamo che la Camera dei deputati non abbia ritenuto di modificare il testo del Senato in senso restrittivo.

MARIOTTI. Gli ordini del giorno non servono niente: bisognerebbe invece modificare il testo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il mio Ministero, come gli altri, del resto, ha sempre avuto sommo rispetto per la volontà del Parlamento. Con una circolare ministeriale sarà assicurata questa interpretazione.

FORTUNATI. Preferirei che fosse emanata una legge di modifica. D'altra parte non mi sembra possibile che noi, con un semplice ordine del giorno, interferiamo sulla volontà dell'altro ramo del Parlamento.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Evidentemente si è trattato di una svista in sede di coordinamento, perchè l'onorevole Rubinacci, presentando l'emendamento aveva, come ho detto, esclusivamente l'intento di richiamare espressamente l'Istituto di previdenza sociale, non già quello di restringere la portata del numero 6.

MARIOTTI. Purtroppo però il testo è quello che è, e se non verrà modificato, gli Organi finanziari daranno, come sempre accade, una interpretazione restrittiva.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono qua appunto a rappresentare questi Organi finanziari, e la loro interpretazione sarà quella che io ho dato in questo momento.

PRESIDENTE. Diamo atto all'onorevole rappresentante del Governo di queste dichiarazioni, che rimarranno a verbale. Se sarà necessario, sarà presentato un disegno di legge di interpretazione.

Il senatore Fortunati ha presentato al numero 1 dell'articolo 3 il seguente emendamento sostitutivo. Ne do lettura:

« 1) alle società cooperative in genere, regolate e disciplinate dalle norme vigenti in materia di mutualità, per le quali si provvederà con separate e distinte disposizioni legislative ».

FORTUNATI. Io sostenni in sede di esame di questo provvedimento una tesi che ho visto avere avuto alla Camera notevoli suffragi fra gli stessi membri della maggioranza, tanto che non si tradusse in una norma di legge per uno scarto di tre voti. La stessa relazione del collega Roselli dell'altro ramo del Parlamento dimostra che la mia tesi è da lui condivisa. Il relatore dell'altro ramo del Parlamento espresse persino parere favorevole alla proposta Foresi e Cerretti di addivenire rapidamente alla promulgazione del codice fiscale e tributario delle cooperative.

Come va impostata la questione? Se è vero che vi possono essere delle società cooperative che, pur non avendo carattere esplicito capitalistico, non hanno espressamente fini mutualistici, è certo che la grande maggioranza delle cooperative ha una struttura che non è in nessun modo assimilabile, sul piano economico, a quella delle società azionarie. Di qui la necessità di una regolamentazione particolare che tenga conto di una struttura peculiare. Inoltre desidero ricordare ancora una volta che in questa legge è stata fatta una esclusione, a mio avviso, gravissima a danno di quelle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, diffuse specialmente in Lombardia, le quali verranno assoggettate alla nuova imposta. Si tratta di cooperative che, pur avendo una consistenza patrimoniale notevole e un

reddito imponibile considerevole, istituzionalmente sono rette e amministrato a fini chiaramente mutualistici. Evidentemente la nuova imposta si risolverà in un aumento del canone d'affitto per inquilini che non possono mai diventare proprietari.

Dall'esame di queste situazioni caratteristiche e particolari, che danno luogo a problemi seri, lo stralcio delle norme tributarie riguardanti il settore cooperativistico mi pare che non abbia il significato di volere escludere le cooperative dal concorso ai bisogni generali dello Stato, invece quello di voler dare a questo concorso quelle caratteristiche particolari che il settore esige. È per questi motivi che sento il dovere di ripresentare l'emendamento. Non è dunque una posizione demagogica la nostra, ma è il riconoscimento di un problema fondamentale che noi abbiamo il dovere di affrontare. Se questo emendamento quindi non verrà accolto, presenteremo un disegno di legge che tenga in considerazione le necessità che abbiamo prospettato.

VARALDO. Prendo la parola per una questione pregiudiziale.

Il Senato nella sua votazione precedente ha incluso nella norma le società cooperative che vanno oltre determinate caratteristiche. La Camera ha modificato i limiti di queste caratteristiche, mantenendo però tali cooperative nell'ambito della legge. Noi possiamo oggi interferire per modificare eventualmente di nuovo i limiti, ma non possiamo stabilire senz'altro che le cooperative non sono più poste nell'ambito di questa legge.

PRESIDENTE. Noi siamo chiamati ad approvare od eventualmente a modificare ciò che è stato emendato dalla Camera.

MINIO. Già altre volte la questione sollevata dal senatore Varaldo è stata affrontata dal Senato e si è discusso, di fronte ad un ritorno di un disegno di legge modificato dall'altro ramo del Parlamento, se ci si dovesse limitare al solo esame degli emendamenti apportati dalla Camera; si è deciso che si potessero apportare modifiche anche ai punti non emendati. Non è la prima volta che, prendendo in esame un disegno di legge ri-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

41ª SEDUTA (30 luglio 1954)

tornato dall'altro ramo del Parlamento, il Senato ha modificato anche disposizioni non modificate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Fortunati.

STURZO. Dichiaro di votare contro per ragioni di opportunità legislativa; mi trovo però d'accordo sul principio che le cooperative andrebbero trattate a parte.

TOMÈ. Faccio anch'io la medesima dichiarazione.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento del senatore Fortunati è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 3 e di cui ho già dato lettura. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'articolo 4 è identico.

Dell'articolo 5 la Camera ha modificato le lettere a) ed e) del primo comma. Ne do lettura:

« a) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B. Per le società cooperative di consumo non si dovranno comprendere nel reddito, agli effetti di questa imposta, i ristorni che a fine di esercizio vengono restituiti agli acquirenti soci in proporzione degli acquisti fatti;

« e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedono le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgono mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria B della società o dell'ente: salvo le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori delle cooperative di

lavoro e loro consorzi ed ai lavoratori ausiliari impiegati nelle stesse in misura non superiore al 20 per cento della mano d'opera complessivamente impiegata ».

Le metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

All'articolo 6 la Camera dei deputati ha modificato il secondo comma ed ha aggiunto un terzo comma. Ne do lettura:

« Per le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 3, n. 1, soggette all'imposta, questa si applica sul patrimonio eccedente l'importo di lire 5 milioni e, sulla parte di reddito che ecceda il 6 per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'articolo 4, con aliquota ridotta al 7,50 per cento, semprechè ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere a) e b).

« Le norme di cui al comma precedente si applicano alle società cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative, a fini di utilità sociale o di pubblico interesse ».

FORTUNATI. Non riesco a capire perchè, nonostante le dichiarazioni che aveva fatto personalmente a me il ministro Vanoni, la norma, a prescindere dall'abbattimento alla base, è rimasta identica. Qui in realtà l'agevolazione viene data a cooperative che non sono tali, perchè si prevedono soltanto le lettere a) e b) dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 e non anche la lettera c). È una cosa assurda questa agevolazione di carattere tributario a cooperative che hanno per presupposto lo scopo di devolvere il patrimonio ai soci e che sono cooperative autenticamente spurie.

STURZO. Perchè dire « sono » spurie. Se mai « potrebbero essere » spurie.

FORTUNATI. Io non posso concepire una cooperativa che si sviluppa per poi ripartire il patrimonio fra i soci.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

41ª SEDUTA (30 luglio 1954)

STURZO. Il patrimonio si divide tra i soci quando finisce la cooperativa.

FORTUNATI. Allora non vi è nulla di diverso fra questo tipo di società cooperativa ed un'altro tipo di società privata.

L'ultimo comma poi, aggiunto dalla Camera, è concepito in maniera tale, per cui si viene a dare alla norma un'interpretazione restrittiva anzichè estensiva. L'intenzione dei legislatori della Camera era di dire: le norme di cui sopra si applicano « anche » alle società cooperative ecc.? Ma l'« anche » è rimasto nella penna. Mancando però questo avverbio l'interpretazione viene ad essere, come ho detto, restrittiva e tutto il discorso fatto nei primi due commi viene ad essere limitato dall'ultimo capoverso.

STURZO. Ciascun comma sta per conto suo. Non si può dare ad un comma l'interpretazione al di là del proprio significato.

PIOLA. Mi pare che la preoccupazione del senatore Fortunati possa essere superata da un esame più attento della dizione del testo. Nel capoverso dell'articolo si indicano delle cooperative di cui si precisano le caratteristiche che sono diverse da quelle delle cooperative considerate nel secondo capoverso. Perciò è impossibile che il secondo capoverso possa essere interpretato se non con il significato di « anche ».

Qualora si fosse voluto dare alla norma un valore restrittivo si sarebbe usata la dizione di cui ci si è serviti per formare l'articolo 9 e cioè: la norma « si applica soltanto alle società ecc. ».

Quindi, nella dizione legislativa, l'essere andati al secondo capoverso e l'esservi una contrapposizione fra le cooperative che hanno le caratteristiche di cui al decreto-legge del 1947 e le cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizione legislativa a fine di utilità sociale e di pubblico interesse, dà alla norma dell'ultimo comma il valore di una specificazione estensiva e non di una restrizione.

FORTUNATI. Il fatto stesso che noi stiamo qui discutendo, sta a significare che la cosa non è chiara.

PRESIDENTE. Il secondo capoverso distruggerebbe il primo. Ciò non è pensabile.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto si attiene all'applicazione di questa norma, io dichiaro che noi interpretiamo la norma stessa nel senso che le cooperative costituite per legge vengono aggiunte alle altre considerate nel primo capoverso agli effetti della riduzione di cui trattasi. Assumo l'impegno di informare a tale concetto le norme amministrative che verranno emanate.

FORTUNATI. Io vorrei che l'onorevole Sottosegretario ci dicesse come verranno trattate le cooperative edilizie a proprietà indivisa. Addirittura con l'aliquota intera del 15 per cento? Qui ci troviamo di fronte ad una situazione veramente paradossale.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La presente legge, per concorde valutazione almeno della maggioranza, ha inteso escludere dalle disposizioni di favore il settore delle cooperative edilizie. Evidentemente anche le cooperative a proprietà indivisa appartengono a tale categoria.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 di cui ho già dato lettura. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

L'articolo 7 rimane identico.

All'articolo 8 è stata modificata come segue la prima parte del primo comma:

« L'imposta è ridotta del 40 per cento nei confronti delle società ed enti, di cui al primo comma del successivo articolo 9, che rispondono ai seguenti requisiti: ».

Questa modificazione è in relazione all'aggiunta di un articolo 9 di cui do lettura:

Art. 9.

La riduzione, di cui all'articolo precedente, si applica soltanto alle società ed enti a partecipazione statale.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

41ª SEDUTA (30 luglio 1954)

Per le altre società ed enti la riduzione è del 25 per cento.

FORTUNATI. A proposito della norma introdotta da questo nuovo articolo, mi chiedo: che cosa significano le parole: «partecipazione statale»? Basta anche una sola lira di partecipazione?

Sarà sufficiente che lo Stato comperi un'azione di una società perchè questa diventi a partecipazione statale?

Insomma, nella precedente discussione nella nostra Commissione era stato formulato un emendamento...

PRESIDENTE. Su suggerimento del ministro Vanoni.

FORTUNATI. Comunque sia, secondo tale emendamento l'aliquota era ridotta del 40 per cento per tutte quelle società che avevano determinati requisiti. Diamo battaglia in Commissione: ci danno torto. Presentiamo un emendamento in Assemblea che ripristina il testo originario. Il ministro Tremelloni si alza e ringrazia l'opposizione di questo ritorno al testo governativo. Si passa ai voti, il nostro emendamento è fatto proprio dall'Assemblea a schiacciante maggioranza.

Adesso con la modificazione della Camera si stabilisce di nuovo una riduzione del 40 per cento, ma si dice che essa vale soltanto per le società ed enti che hanno partecipazione statale.

Si tratta di sostanza o di forma? Si vuole che le *holdings* paghino con una riduzione del 40 per cento? Perchè il trucco è facile: basta ad un certo momento che lo Stato comperi una o due azioni e la società diventa a partecipazione statale.

STURZO. Le *holdings* con una lira di partecipazione statale non si concepiscono; le leggi si fanno *de possibilibus*, non si fanno su ipotesi strane.

FORTUNATI. Il problema, ripeto, è questo. Il Governo vuole che le *holdings*, le quali attualmente non hanno partecipazione statale, paghino l'aliquota ridotta del 25 per cento oppure quella del 40 per cento? Se esso vuol

far pagare l'aliquota maggiormente ridotta, basterà che intervenga con una qualunque partecipazione statale.

STURZO. Non si può concepire che nel proporre una legge il Governo faccia dei trucchi per danneggiare se stesso ed aumentare le esenzioni. Questo è completamente antimministrativo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli onorevoli senatori hanno probabilmente consultato il resoconto sommario della discussione avvenuta alla Camera e sanno come essa si è svolta.

Al testo originario votato dal Senato con la riduzione del 25 per cento per le *holdings*, era stata in un primo tempo proposta una modifica da parte del Ministro del bilancio in considerazione del fatto che le *holdings*, le quali avevano dichiarato di essere disposte a sottoporsi alla vigilanza di cui alle disposizioni regolamentari di questa legge, erano soltanto le *holdings* a partecipazione statale, quale l'I.R.I., ad esempio. Mentre le altre grosse *holdings*, come ad esempio la Centrale, avevano chiaramente dichiarato di non volersi sottoporre alla vigilanza dell'ispettorato della Banca d'Italia. Proprio per questa considerazione, e dal momento che in un certo senso l'imposta in concreto veniva a risolversi in una specie di partita di giro, il Governo ha assecondato una proposta della Commissione della Camera di portare questa riduzione al 40 per cento. Quando la disposizione era già votata e quindi la questione superata e si sarebbe dovuti senz'altro passare all'articolo 10 che riguardava le norme di accertamento, inopinatamente il relatore ha proposto quest'articolo nuovo. E senza discussione e senza che il Governo avesse preso posizione, la norma è stata votata.

La preoccupazione esposta dal senatore Fortunati ha un fondamento, in linea puramente teorica. Io sono però dell'opinione del senatore Sturzo. Non posso ipotizzare lo Stato il quale per frodare se stesso va ad acquistare, ad esempio, un'azione della Centrale.

Quindi in sostanza questa disposizione che, ripeto, non incontra i miei gusti personali e credo di nessuno di coloro che hanno studiato

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

41ª SEDUTA (30 luglio 1954)

un po' a fondo questa legge, sarà applicata unicamente a quelle *holdings* a partecipazione statale vera e propria e non in modo puramente formale.

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio notare che l'articolo 9 fu votato alla Camera dei deputati anche dall'opposizione.

FORTUNATI. Non discuto su questo. Chiedo soltanto che la partecipazione statale sia di sostanza e non di forma.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Escludo senz'altro che il Governo — almeno per quell'impegno che posso prendere io in questo momento — nei confronti delle *holdings* potrà mai assumere una posizione del genere di quella ipotizzata dal senatore Fortunati.

FORTUNATI. Esprimo il voto che la disposizione dell'articolo 9 sia interpretata in senso molto restrittivo.

PRESIDENTE. Diamo atto di quest'interpretazione del senatore Fortunati, che è del resto condivisa da tutti.

STURZO. Io non la condivido, perchè non ipotizzo la preoccupazione del senatore Fortunati, e questo per un atto di fiducia verso l'attuale Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la prima parte del primo comma dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I successivi articoli fino al 16, già 15, compreso sono identici.

Il quinto comma dell'articolo 17, già 16, è stato così modificato:

« L'imposta è ridotta ad un quarto nei confronti delle obbligazioni emesse dalle Regioni,

dalle Province, dai Comuni e dalle società e dagli enti di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I primi due commi dell'articolo 18, già 17, sono stati così modificati:

« Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 12 debbono essere indicati la specie, il numero ed il valore nominale complessivi dei titoli nonchè, per i titoli quotati in borsa, la media dei prezzi di compenso. L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'articolo 13.

« Per le infrazioni concernenti la dichiarazione ed il versamento dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 14 e 15 ».

Li metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

L'articolo 19 è identico.

L'articolo 20, già 19, è stato modificato come segue:

Art. 20.

Le società e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nell'articolo 19, debbono produrre la dichiarazione entro sessanta giorni dalla data anzidetta.

Qualora i termini fissati nell'articolo 19 siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione potrà essere presentata non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei termini medesimi.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)41^a SEDUTA (30 luglio 1954)

L'articolo 21 è identico.

L'articolo 22, già 21, è stato modificato come segue:

Art. 22.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta prevista nell'articolo 17 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-1954. Per le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso risultanti alla data del 31 dicembre 1953.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I primi tre commi dell'articolo 23, già 22, sono stati così modificati:

« Per le società e gli enti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 20, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 22 devono essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 20.

« In tutti gli altri casi, la dichiarazione e il versamento delle imposte di cui al primo comma debbono essere effettuati nei termini stabiliti dall'articolo 19.

« Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società e le associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 debbono presentare la dichiarazione contenente gli elementi previsti negli articoli 21, secondo comma, e 22 ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

L'articolo 24 è identico.

L'articolo 25, già 24, è stato così modificato:

Art. 25.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 6 della presente legge i requisiti che le cooperative e loro consorzi siano rette con i principi della mutualità e che nello statuto siano espressamente previste le norme stabilite negli articoli stessi sono richiesti a decorrere dal 1° gennaio 1955.

Le modificazioni statutarie che sono deliberate entro il 31 dicembre 1954 per adeguare le società cooperative e loro consorzi ai requisiti sopra richiesti sono sottoposte alle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Gli articoli da 26 a 30 sono identici.

L'articolo 31, già 30, è stato modificato come segue:

Art. 31.

Le società cooperative di produzione, di lavoro e loro consorzi, le società cooperative di consumo, quelle agricole di conduzione e di servizi, quelle di pescatori, di abitazione e proprietà indivisa, di trasporto, quelle di manipolazione, di trasformazione, di stagionatura di prodotti agricoli, in origine regolarmente costituite ma attualmente non regolari per scadenze del termine di durata e le società di fatto o comunque irregolari, perseguitanti fini e svolgenti attività esclusivamente sportivi, o aventi scopi ed attività esclusivamente di beneficenza, potranno regolarizzarsi entro il 31 dicembre 1954 pagando la sola tassa fissa minima di registro e ipotecaria sugli atti relativi.

Potranno inoltre fondersi, concentrarsi, trasformarsi, ai sensi degli articoli 29 e 30, fruendo delle agevolazioni tributarie previste negli articoli stessi, purchè i mutamenti si realizzino pure entro il 31 dicembre 1954.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Gli articoli da 32 a 36 sono identici.

L'articolo 37, già 36, è stato così modificato:

Art. 37.

Le disposizioni contenute negli articoli 32, 33, 34 e 35 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

FORTUNATI. A nome del mio Gruppo ripeto la dichiarazione di voto già fatta in Aula nel corso della prima discussione: noi non siamo stati mai contrari all'istituzione di una imposta sulle società, anzi da anni ci siamo battuti per questo fine. Riteniamo però che i criteri con cui l'imposta è stata applicata, in modo particolare per quanto riguarda le cooperative, non rispondono alle esigenze generali di un'imposta moderna sulle società. Perciò dichiariamo di astenerci.

MARIOTTI. Mi associo a questa dichiarazione.

PRESIDENTE. La Commissione ha preso atto dei formali impegni presi dell'onorevole rappresentante del Governo sulla interpretazione della legge.

Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già seconda Giunta del C.A.S.A.S.) per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici » (674) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Cocci ed altri: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già seconda Giunta del C.A.S.A.S.) per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta discussione generale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Uno dei maggiori ostacoli che si frappongono alla ricostruzione edilizia è dato, come è noto, dalle difficoltà finanziarie in cui si dibattono i privati proprietari. La legge organica per la ricostruzione edilizia del 10 aprile 1947, n. 861, sanciva particolari norme per facilitare i mutui edilizi, con dei privilegi che avrebbero dovuto dare la preferenza rispetto ad ogni altra ipoteca. Purtroppo però questa grande facilitazione non ebbe l'esito sperato, e venne allora nel 1948, la provvida istituzione del Comitato assistenza e soccorso ai senza tetto, composto di due Giunte, presso il Ministero dei lavori pubblici. Trattandosi di Ente finanziario in conseguenza degli accordi con l'U.N.R.R.A., questa istituzione fu chiamata anche U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. La seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., potè subito esplicitare un'attività favorevole per i sinistrati, a mezzo di mutui variamente garantiti. Una novità in materia di questi contributi statali venne con la legge 25 giugno 1949, n. 409, che autorizzava la Cassa depositi e prestiti a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., mutui per i finanziamenti previsti. I mutui dovevano essere tren-

tennali, per l'importo di 10 miliardi annui, per non oltre quattro anni. Tale novità fu originata dall'esaurimento dei fondi della seconda Giunta in parola. La legge stessa autorizzava il Ministero del tesoro a garantire, a nome dello Stato, l'ammortamento dei capitali.

Con legge successiva del dicembre 1952, ad integrazione di quanto stabilito fino a quel momento, la Cassa depositi e prestiti veniva autorizzata a concedere, fra l'altro, ulteriori 6 miliardi per l'esercizio 1952-53 nonché mutui fino alla concorrenza di 10 miliardi per l'esercizio 1953-54. Nonostante che la seconda Giunta del C.A.S.A.S., il cui finanziamento fu riordinato con legge 5 gennaio 1953, n. 1, abbia compiuto operazioni di mutuo e sconto per oltre 65 miliardi, giacciono a tutt'oggi domande per oltre 20 miliardi che non possono essere accolte per mancanza di fondi.

In tale situazione di cose, nell'intento di evitare provvedimenti saltuari, alcuni deputati hanno ravvisato l'opportunità di consentire alla seconda Giunta del C.A.S.A.S. di avvalersi in modo permanente del credito della Cassa depositi e prestiti. A tal fine si consente alla Cassa depositi e prestiti di adeguare i detti finanziamenti in relazione all'andamento del gettito dei risparmi postali.

L'articolo 2 poi cambia denominazione all'Ente di cui si discorre, nella seguente: « Istituto nazionale per il finanziamento delle opere edilizie », restando peraltro confermate tutte le disposizioni già emanate per la seconda Giunta del C.A.S.A.S., a cui non si sia esplicitamente derogato.

Considerando che questo provvedimento può costituire uno snellimento delle operazioni di credito per la ricostruzione edilizia, nonché una positiva possibilità di finanziamento attualmente inesistente, ritengo che anche la 5^a Commissione del Senato possa dare il proprio voto favorevole.

DE LUCA LUCA. Pur dichiarandomi favorevole agli scopi del progetto di legge, non posso non palesare qualche perplessità per il fatto che si fa ricorso una volta di più alla Cassa depositi e prestiti, con il rischio di mettere in serie difficoltà l'attuazione dei suoi compiti di istituto.

PRESIDENTE. È un fatto che la Cassa depositi e prestiti da qualche tempo mostra segni abbastanza sensibili di imbarazzo, di fronte a tutti gli impegni a cui deve far fronte. Per questo non posso che segnalare la generale preoccupazione.

FORTUNATI. In fondo noi facciamo fare alla Cassa tutto quello che non si riesce a superare col bilancio dello Stato. Dobbiamo perciò rivedere tutta la struttura generale di questo Istituto, che oggi si trova praticamente nelle condizioni di adempiere alle sue funzioni in misura limitata rispetto alle richieste. Sembra addirittura che ci sia un decreto interministeriale che autorizza la Cassa a concedere mutui solo ai Comuni che siano deficitari. Di qui la sempre maggiore resistenza a concedere mutui, giustificata dai funzionari di quell'Istituto in modo esauriente perchè i fatti sono quelli che sono, ma che non può non preoccuparci. Penso pertanto che sia urgente riordinare le attribuzioni della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto riguarda il testo del progetto, a cui darò peraltro il mio voto favorevole, penso che sarebbe stato più sincero dire che la Cassa deve stanziare queste somme, piuttosto che usare l'eufemismo che si è preferito adottare nell'articolo 1.

STURZO. Si tratta di una formula ben giustificata, perchè l'impegno della Cassa può venir meno per mancanza di fondi.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Circa le obiezioni sollevate è da tener presente che i mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sono destinati anche a quelle ricostruzioni che sono compito proprio dei Comuni. In questo senso si può dire che non si venga meno ai compiti di istituto della Cassa stessa.

SPAGNOLLI. In contaddittorio col senatore De Luca Luca, intendevo dire proprio quanto ha ora osservato il relatore. Provvedendo la seconda Giunta del C.A.S.A.S. ad opere che, pur essendo di spettanza dei Comuni, questi non vi possono provvedere per mancanza

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

41ª SEDUTA (30 luglio 1954)

di fondi, la Cassa depositi e prestiti in scianza, non viene distolta verso altri impieghi.

Desidero più aggiungere che essendo stato questo disegno di legge annunciato il 28 ottobre 1953, ormai l'attesa è molto grande in tutte le regioni, e pertanto prego la Commissione di volerlo approvare.

MINIO. Mi associo alle osservazioni dei colleghi De Luca Luca e Fortunati. Qualunque amministratore comunale sa che ormai non ci si può più rivolgere alla Cassa depositi e prestiti per mutui, che vengono concessi solamente se il Comune richiedente è già assistito da un contributo dello Stato. Questo vuol dire che gli enti locali non si possono più rivolgere alla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti di nuove opere pubbliche, e con la conseguenza che o un Comune può contare su due fonti di entrata (contributo dello Stato e mutuo della Cassa depositi e prestiti) oppure su niente del tutto, il che è manifestamente assurdo. È vero che si è autorizzato i Comuni a contrarre mutui con gli Istituti di credito per il pareggio dei bilanci, ma non bisogna dimenticare che si tratta di pareggi economici con l'esclusione quindi delle opere pubbliche, che vengono sempre definite spese straordinarie.

STURZO. Prego il signor Presidente di voler nominato un piccolo Comitato, prima dello scioglimento della seduta, con il compito di esaminare il problema della Cassa depositi e prestiti e di riferire in una delle sedute che si terranno alla riapertura dei lavori parlamentari, ricordando che tale proposta fu già da me presentata tempo addietro quando ebbi occasione di osservare, fra l'altro, che lo Stato aveva prelevato dalla Cassa depositi e prestiti, circa 1000 miliardi.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di un conto corrente, senatore Sturzo.

STURZO. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, ritengo che esso sia indispensabile perchè è un mezzo per giungere a quella ricostruzione edilizia, a cui i Comuni non arriverebbero mai; anzi sarà utile scegliere per l'assegnazione dei contributi, i Comuni più danneggiati dalla guerra.

PRESIDENTE. Poichè esiste una Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, il nostro esame al riguardo deve essere compiuto nelle forme più rigorose, ed in ogni caso d'accordo con quella Commissione.

Con questa intesa, se non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Sturzo, che la nostra Commissione debba esaminare la situazione della Cassa depositi e prestiti, è accettata.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarei tentato di fare ora un esame dettagliato della situazione della Cassa depositi e prestiti. Data però la decisione della Commissione, mi riservo di fare una tale esposizione in un'altra occasione che mi auguro ormai vicina. Che però la Cassa sia tenuta dal Governo il più possibile ai suoi compiti originali, è dimostrato proprio dall'itinerario faticoso che la proposta De Cocci ha dovuto percorrere. Come è noto infatti il progetto partiva dalla concessione di mutui per l'importo di 80 miliardi. Dopo parecchie elaborazioni e trattative si è arrivati a dare da parte del Tesoro l'adesione ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui fino all'importo di 30 miliardi, per un periodo di dieci anni, cioè una somma di 3 miliardi all'anno per il decennio prossimo. Tenendo conto che la Cassa depositi e prestiti già aveva accordato mutui all'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., si può calcolare che, comprese le quote di ammortamento dovute dall'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., alla Cassa depositi e prestiti, da adesso fino all'estinzione di questi mutui, la cifra salirà a 4 miliardi - 4 miliardi e mezzo.

Il mio Ministro, dando l'adesione, pensava di legare strettamente la erogazione dei nuovi mutui alle quote di ammortamento che rientravano. La Commissione della Camera dei deputati non ha creduto di aderire a questa impostazione e pertanto ha votato per l'approvazione dell'articolo 2 togliendo il « mediante utilizzo dei rientri », che nella intenzione del Ministro del tesoro voleva riaffermare la volontà di evitare di far uscire la Cassa depositi e prestiti dalle sue attività fondamentali, che sono proprio quelle della concessione di mutui ai Comuni e in particolare a quelli più piccoli, per l'attuazione di quei piani di

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)41^a SEDUTA (30 luglio 1954)

ricostruzione e di finanziamento che il Parlamento ha già votato, per il ripianamento dei deficit di bilancio e per altre modeste e secondarie attività.

Questa era l'intenzione del Ministro ed io sarei lieto se la Commissione, rivedendo il deliberato della Commissione della Camera dei deputati, avesse a tornare al testo ministeriale.

Aggiungo, anzi, che questa è la esplicita richiesta che il mio Ministro mi ha pregato di fare alla Commissione. Tuttavia lascio alla Commissione da valutare se convenga che il disegno di legge proceda così o meno.

Per quanto riguarda l'ammontare degli impegni della Cassa depositi e prestiti, debbo dire che dal dicembre 1953 al luglio di quest'anno si sono ridotti da 1.112 miliardi, a 1.060 miliardi, ma il Governo ha voluto che, nonostante la contrazione che si è verificata dall'11 di novembre 1953 nell'incremento dei buoni fruttiferi postali, la Cassa depositi e prestiti potesse continuare a svolgere la sua attività e mutuare a favore dei Comuni almeno nella stessa misura che si è realizzata negli anni decorsi.

Tuttavia è certo che la Cassa depositi e prestiti potrà, nell'esercizio di quest'anno, come l'anno scorso, erogare intorno a 100 miliardi di nuovi mutui ai Comuni, per gli scopi che abbiamo detto. Ha però dato già adesioni di massima, che debbono essere perfezionate, per 170 miliardi, per modo che abbiamo in previsione di utilizzare anche gli incrementi del prossimo anno. Le domande (è giusto che io dia questi elementi alla Commissione) che da parte dei Comuni di tutta Italia sono pervenute alla Cassa depositi e prestiti ascendono ad oltre 300 miliardi. È da tener conto che la media dell'importo di questi mutui, a seconda delle opere che i mutui debbono consentire di realizzare, va dai 20 ai 50 milioni. Questo per dare una indicazione proprio della modestia delle operazioni di mutuo che i piccoli Comuni in modo particolare hanno bisogno che vengano effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, essendo note le difficoltà per i piccoli Comuni di fare operazioni di più largo respiro con altri Istituti.

Questa è la situazione, così, *grosso modo*, che avrei voluto illustrare più ampiamente se tempo mi fosse stato dato.

La richiesta di 80 miliardi da parte della U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., è stata ridotta a 30 miliardi. La Commissione competente della Camera dei deputati ha ridotto da dieci a nove anni la durata dei mutui ed ha stabilito un diverso scaglionamento, rispetto a quello proposto, circa la utilizzazione di questi mutui per 30 miliardi.

La cifra di 30 miliardi rappresenta un contenimento, una mediazione, direi il risultato dello sforzo che si è fatto tenendo conto delle esigenze della Cassa depositi e prestiti, rispetto ai suoi fini istituzionali, e le esigenze, che sono state qui opportunamente sottolineate, dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., oggi, con la approvazione di questo disegno di legge, Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione. Le finalità collimano e si avvicinano a quelle stesse che i Comuni, in base alle leggi che concedono i contributi, debbono realizzare.

Ma poichè ho la parola, ritengo di far cosa utile fornendo agli onorevoli senatori della Commissione ancora qualche dato.

La Cassa depositi e prestiti nel 1952 realizzò incrementi mensili per 15 miliardi e 50 milioni; nel 1953, per 17 miliardi e 17 milioni; nei primi 6 mesi di quest'anno, l'incremento dei suoi mezzi si è realizzato nella misura di 9 miliardi ed 800 milioni. Abbiamo avuto una flessione notevole che certamente trova una delle sue cause fondamentali nel saggio di interesse che dall'11 novembre 1953 è diminuito.

Credo di non dover aggiungere altro; solo mi auguro che il provvedimento, ove fosse possibile, sia approvato nella forma desiderata dal mio Ministro.

CENINI. Si è parlato di 150 miliardi. Riguardano opere sovvenzionate dallo Stato o ci sono mutui anche per opere non sovvenzionate?

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perchè il quadro sia più chiaro e per rispondere anche al senatore Cenini, ritengo utile fornire ancora qualche dato.

Gli stanziamenti della Cassa depositi e prestiti riguardano 1.045 acquedotti, per 20 miliardi; inoltre si hanno 21 miliardi per opere igieniche; 1.304 edifici scolastici, per 31 miliardi; opere diverse 1.007, per 32 miliardi;

consorzi di bonifica 5, per 100 milioni; integrazioni di bilanci comunali 371, per 8 miliardi e mezzo; ospedalità 790, per un miliardo e mezzo; altre passività di Comuni 345 con richieste per 3 miliardi e 600 milioni; per la edilizia popolare abbiamo 1.100 edifici per 58 miliardi e 100 milioni, che fanno complessivamente 176 miliardi.

Per quanto riguarda le richieste, il numero complessivo delle richieste per le opere corrispondenti ai titoli che ho letto, è di 12.765, per 432 miliardi e 700 milioni.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di questi dati che ci ha fornito, dati che sono molto interessanti e che potranno essere poi successivamente valutati; poichè quello di oggi vuol essere soltanto un accenno.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La seconda Giunta del C.A.S.A.S. assume la denominazione di « Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione ».

Restano applicabili all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione le disposizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 1, e quelle delle leggi anteriori riguardanti la seconda Giunta del C.A.S.A.S.

FORTUNATI. Mi sembra strana questa denominazione che la seconda Giunta del C.A.S.A.S. assume, cioè quella di « Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione ». Questa denominazione dà l'impressione di un organismo che, ad un certo momento, assomma e riassume in sé il finanziamento della ricostruzione. Inoltre dà l'impressione di un organismo che ha già in sé e per sé capacità di finanziamento. Invece si tratta di un Istituto che in realtà dà luogo ad opere di ricostruzione, ma chi finanzia non è l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, ma la Cassa depositi e prestiti.

STURZO. Bisogna però ricordare che questo Istituto ha avuto un fondo di dotazione (quindi a carattere patrimoniale) dagli Stati Uniti d'America di quattro miliardi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 del quale ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955 e fino all'esercizio finanziario 1962-63 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione mutui fino all'ammontare di lire 30 miliardi così ripartiti: lire 5 miliardi nel primo esercizio; lire 4 miliardi nel secondo esercizio; lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei detti mutui per capitali ed interessi.

Ai mutui stessi si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

FORTUNATI. A questo articolo mi sembra che ci fosse un emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il testo del primo comma che noi avevamo proposto era questo: « A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 e fino all'esercizio 1963-64 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, mediante utilizzo delle quote di ammortamento accordate allo stesso Istituto, mutui fino all'ammontare complessivo annuo di lire 3 miliardi per ciascuno degli indicati esercizi ». Il che voleva dire che se i rientri fossero stati minori, in ogni esercizio, dei tre miliardi, si sarebbero dati mutui inferiori a questa cifra. La Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati è andata però in contrario avviso ed ha formulato l'articolo di cui è stata data lettura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo di tornare al primitivo testo del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

41ª SEDUTA (30 luglio 1954)

Metto ora ai voti l'articolo 2, nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, è sostituito dal seguente:

« In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di quindici giorni, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato a riscuotere in unica soluzione alla più prossima scadenza gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da esso concessi, mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (560).

PRESIDENTE. È stata richiesta la discussione del disegno di legge: « Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » che non è iscritto all'ordine del giorno. Se non si fanno osservazioni la richiesta si intende approvata.

(È approvata).

Questo disegno di legge torna a noi in sede deliberante, dopo il ritiro della richiesta fatta

da alcuni senatori di rimessione all'Assemblea. In sostanza, è stato raggiunto un accordo col Governo e si tratterà solo di apportare alcune modifiche alla tabella organica del personale che verranno proposte dallo stesso Sottosegretario per le finanze.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario di Stato se questo aumento che si vuole apportare alla tabella risponderà veramente alle esigenze dei servizi.

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente! Questi ritocchi alla tabella organica del personale sono ritenuti dagli uffici competenti rispondenti ad effettive necessità.

TRABUCCHI, *relatore*. Dato che l'onorevole Sottosegretario afferma che effettivamente queste modifiche rappresentano una maggiore corrispondenza ai bisogni della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non possiamo che rimetterci alla sua opinione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito da operai di ruolo e da operai per i lavori di carattere stagionale.

(È approvato).

Art. 2.

La tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla legge 7 aprile 1954, n. 143, è sostituita dalla seguente:

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

41ª SEDUTA (30 luglio 1954)

SERVIZI	Capi operai, sorveglianti e simili	C A T E G O R I E					TOTALI
		1ª	2ª	3ª	6ª	7ª	
		Capi di arte e operai specializ- zati	Operai qualificati	Operai comuni	Operaie di controllo e sorve- glianza	Operaie comuni	
Coltivazioni tabacchi	18	15	100	280	35	—	448
Manifatture tabacchi, depo- siti tabacchi greggi, de- positi generi di monopolio e servizi promiscui	120	1.600	1.500	3.000	1.455	13.910	21.585
Saline, depositi sali e labo- ratorio del chinino di Stato.	35	280	600	800	10	90	1.815
TOTALI	173	1.895	2.200	4.080	1.500	14.000	23.848

Il sottosegretario Cortese propone che la tabella sia sostituita dalla seguente:

SERVIZI	Capi operai, sorveglianti e simili	C A T E G O R I E					TOTALI
		1ª	2ª	3ª	6ª	7ª	
		Capi di arte e operai specializ- zati	Operai qualificati	Operai comuni	Operaie di controllo e sorve- glianza	Operaie comuni	
Coltivazioni tabacchi	20	20	135	350	35	—	560
Manifatture tabacchi, depo- siti tabacchi greggi, de- positi generi di monopolio e servizi promiscui	130	1.700	1.700	2.800	1.455	14.000	21.785
Saline, depositi sali e labo- ratorio del chinino di Stato.	35	280	600	800	10	150	1.875
TOTALI	185	2.000	2.435	3.950	1.500	14.150	24.220

Metto in votazione l'articolo 2 con la tabella nel testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

I salariati permanenti che alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, risultavano inquadrati nella 1^a categoria ed esercitavano mansioni che nell'elenco dei mestieri e servizi di cui alla tabella A annessa alla legge stessa sono stati classificati alla 2^a categoria, restano inquadrati in soprannumero nella 1^a categoria fino ad esaurimento.

In corrispondenza ai posti che per effetto della disposizione di cui al comma precedente verranno a risultare in soprannumero nella 1^a categoria, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella 2^a categoria.

(È approvato).

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge il personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale salariato di ruolo fino alla concorrenza dei posti che si renderanno disponibili dopo l'inquadramento del personale permanente ai sensi della legge stessa.

L'inquadramento di cui al comma precedente sarà effettuato nella categoria corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al personale temporaneo comunque addetto ai servizi delle coltivazioni dei tabacchi che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio, nonchè ai salariati invalidi di guerra adibiti ai servizi di vigilanza fiscale presso i magazzini di concessione speciale ed al personale salariato reclutato presso le Saline per lavori non di carattere stagionale, che pre-

sentino uguale domanda negli anzidetti termini purchè risultino in attività di servizio alla data del 30 giugno 1953 ed a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Il personale di cui al comma precedente che non faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio sarà utilizzato per i lavori di carattere stagionale.

(È approvato).

Art. 5.

Per il passaggio in ruolo dei salariati di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'articolo 18 — ultimo comma — del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione di biglietti di Stato da lire 1 a lire 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche » (612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 1 a lire 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche ».

BRACCESI, *relatore*. Il disegno di legge che stiamo per esaminare dà bene a sperare che finalmente gli uffici legislativi, almeno quelli del Ministero del tesoro, abbiano istituito un sistema di scadenario così da non chiedere la proroga dei termini fissati per legge dopo l'avvenuta scadenza degli stessi.

Infatti l'attuale disegno di legge propone che il termine del 31 dicembre 1954, già fissato con legge 24 dicembre 1951, n. 1405, per la sostituzione dei biglietti di Stato in monete

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)41^a SEDUTA (30 luglio 1954)

metalliche, venga prorogato al 31 dicembre 1956 per quelle da 1, 2, 5, 10 lire e al 31 dicembre 1957 per quelle da lire 50 e da lire 100.

La relazione ministeriale ne precisa i motivi di natura essenzialmente tecnica che hanno consigliato di chiedere tale proroga. Riepilogo quelli essenziali.

L'esecuzione della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, comporta la fabbricazione di 2 mila milioni di pezzi, dei quali fino ad ora, cioè in circa due anni e mezzo, sono stati prodotti, nonostante l'impiego di nuove macchine, circa la metà, e non è stato neppure iniziato il conio delle monete da 50 e 100 lire. È quindi evidente l'impossibilità di completare l'opera entro il 31 dicembre 1954 e per palesi ragioni di necessità e di prudenza si propongono pertanto i nuovi termini già ricordati, che considero però leggermente larghi.

Con l'occasione, ed è forse questo il motivo vero dell'urgenza invocata nella relazione ministeriale, si propone la regolarizzazione amministrativa, relativa alle spese sostenute dalla Zecca, dal 1° luglio 1953 ad oggi, e quelle che si sosterranno in avvenire, per le paghe, stipendi, ecc. corrisposti o da corrispondere o che si corrisponderanno a circa e non oltre 150 operai dipendenti dall'Officina carte e valori, gestita in sezione speciale autonoma dall'Istituto Poligrafico dello Stato, dipendenti che di fatto sono stati e continueranno ad essere utilizzati dalla Zecca almeno fino al 31 dicembre 1957 per i lavori necessari alla fabbricazione delle nuove monete.

Ritenendo necessario e doverosa questa regolarizzazione, propongo di approvare, anche per questo motivo, il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, è sostituito dal seguente:

« Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini, di cui ai precedenti articoli, potranno, occorrendo, essere prorogati, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1956 per la

sostituzione dei biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega « Italma » di uguale valore, ed il 31 dicembre 1957 per la sostituzione di quelli da lire 50 e lire 100 con monete di pari valore.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di autorizzare la Zecca ad avvalersi, sino al termine del 31 dicembre 1957 stabilito col precedente articolo, di operai dell'Officina cartevalori, gestita in sezione autonoma speciale dall'Istituto poligrafico dello Stato, regolando, mediante apposita convenzione da stipularsi col presidente dell'Istituto, il rimborso delle competenze corrisposte con decorrenza 1° luglio 1953 a detto personale operaio distaccato dalla sezione medesima, nel limite massimo di 150 unità.

Alla spesa per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo si farà fronte nei modi e termini di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati » (613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

41ª SEDUTA (30 luglio 1954)

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

In tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile dello Stato e delle Amministrazioni autonome da esso dipendenti gli importi delle somme dovute o da riscuotere e delle ritenute da effettuare a qualsiasi titolo, compresi quelli parziali di un unico atto, sono arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi.

L'arrotondamento di cui sopra non si effettua sugli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli importi, quali i prezzi, i coefficienti e le aliquote percentuali.

(È approvato).

Art. 2.

Gli importi dei residui attivi e passivi da riportare nel conto consuntivo relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge saranno arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi. Le eventuali differenze centesimali in confronto degli importi dei residui trasportati nei precedenti esercizi saranno dimostrate nei conti consuntivi come eccedenze od economie.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi delle Regioni, Province, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni.

(È approvato).

Art. 4.

I pagamenti da effettuarsi da privati cittadini, enti, aziende, associazioni e società o da farsi a favore di essi sono arrotondati a lire intere in conformità dell'articolo 1.

(È approvato).

Art. 5.

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, l'articolo 3 ed il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480.

È abrogata altresì ogni disposizione di legge speciale contraria alla presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Braschi: « Modifica dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra » (646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Braschi: « Modifica dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dopo il primo comma aggiungere le parole: « Tali liquidazioni sono maggiorate del 60 per cento per i casi di cui all'articolo 25 primo capoverso: sono nulle e vanno rinnovate anche se non opposte, le comunicazioni che non abbiano applicato tale maggiorazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Piola che fungerà da relatore in sostituzione del senatore Tomè.

PIOLA. L'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recita:

« L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente 5.

Per i beni di cui al primo comma dell'articolo precedente, che siano stati danneggiati e distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra, moltiplicato per il coefficiente 8.

Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetustà non superiore al 25 per cento.

L'indennizzo, nelle misure stabilite dal presente articolo, è concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 19, in base a decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino ».

L'articolo 35 della medesima legge recita: « Le liquidazioni già effettuate dalle Intendenze di finanza, prima della entrata in vigore della presente legge, per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 si intendono definitive qualora avverso le medesime non sia prodotto reclamo entro il termine di sessanta giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi di ufficio dalle Intendenze stesse.

Nel caso in cui non sia proposto reclamo, le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per due l'ammontare della liquidazione.

Nel caso di reclamo, le Intendenze provvederanno a nuova liquidazione nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.

Analogamente sarà provveduto dai competenti uffici per le liquidazioni effettuate per i danni verificatisi nel territorio libero di Trieste, nei territori già sottoposti alla sovranità italiana, in Albania ed all'estero ».

Il coefficiente 2 di cui sopra è stato inserito nella legge perchè l'esame delle pratiche precedenti lo aveva dimostrato corrispondente alla realtà.

La proposta del senatore Braschi consiste nell'aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 35 che ho testè letto questa disposizione: « Tali liquidazioni sono maggiorate del 60 per cento per i casi di cui all'articolo 25 primo capoverso: sono nulle e vanno rinnovate anche se non opposte, le comunicazioni che non abbiano applicato tale maggiorazione ».

Tale maggiorazione del 60 per cento è il rapporto fra il coefficiente 5 ed il coefficiente 8 di cui all'articolo 25, del quale ho dato precedentemente lettura. In sostanza si tratta di aumentare di detta percentuale il coefficiente 5.

Mi pare che si tratti di una proposta logica che poteva già ritenersi attuabile attraverso una interpretazione estensiva e non soltanto letterale della legge 27 dicembre 1953.

DE LUCA ANGELO. Il concetto fondamentale della legge 27 dicembre 1953 è che la liquidazione avvenga in base alla moltiplicazione per il coefficiente 5 o per il coefficiente 8 a seconda che le distruzioni fossero superiori o meno al 75 per cento. L'articolo 35 prevede una procedura abbreviata, per accelerare i tempi, e rappresenta quindi una eccezione.

Per quanto riguarda le liquidazioni già effettuate precedentemente all'emanazione di detta legge, si è pensato di adeguarle alla nuova norma moltiplicando per due il liquidato, assumendosi che le liquidazioni avvenute nel passato non erano state effettuate in base al prezzo legale ma con una valutazione maggiorata. Il raddoppiamento del liquidato avrebbe press'a poco equivalso al coefficiente 5.

Rimane però sempre una sperequazione fra i Comuni liquidati senza opposizione prima dell'emanazione della legge e gli altri, per sanare la quale interviene questa proposta del senatore Braschi la quale prevede che, anche per i Comuni che hanno accettato il coefficiente di moltiplicazione 2, interverrà l'integrazione del 60 per cento, che equiparerà la maggiorazione al coefficiente 8.

DE LUCA LUCA. È necessario ed urgente approvare il presente disegno di legge perchè presso tutte le Intendenze di finanza esiste una confusione enorme; e personalmente posso dichiarare che una quantità di cittadini mi hanno chiesto chiarimenti in materia. Ora io penso che rendendo operante l'attuale provvedimento noi contribuiremo a chiarificare il settore delle liquidazioni dei danni di guerra.

TRABUCCHI. Per maggior chiarezza propongo di aggiungere all'articolo unico dopo le parole « anche se non opposte » le altre « ai limitati fini di quest'articolo ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)41^a SEDUTA (30 luglio 1954)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione dell'articolo unico di cui ho dato lettura.

Il senatore Trabucchi propone di aggiungere dopo le parole « anche se non opposte » le altre « ai limitati fini di quest'articolo ». Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 12,10, è ripresa alle ore 22).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli » (700) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. In previsione dell'onere che avrebbe comportato il provvedimento a favore dei ciechi civili, il Governo ha presentato alla Camera questo disegno di legge che aumenta del 20 per cento i diritti erariali sugli spettacoli. Osservava scherzosamente il Ministro del tesoro che alla base del provvedimento c'è un po' la legge del contrappasso, perchè dal momento che i ciechi non hanno la possibilità di godere non solo dello spettacolo della natura, ma di qualsiasi spettacolo, è giusto che chi può soddisfare al proprio desiderio di svago, attraverso queste forme di divertimento contribuisca ai bisognosi che non possono vedere nulla.

Però non si tratta di una imposta di scopo, ma di un'entrata normale dello Stato, della quale si fa conto per poter far fronte alla

sopravvenienza che deriva dalla legge in corso di approvazione a favore dei ciechi civili. Come ho detto, si tratta di una entrata normale dello Stato e quindi ad essa corrisponderà una voce di bilancio, che attualmente era iscritta *per memoria*, perchè già nel 1951 fu presentato un analogo disegno di legge che poi non ebbe più corso.

L'addizionale prevista non è da considerarsi come un aumento delle tasse attualmente esistenti, per evitare che sulla stessa si commisurino quelle percentuali speciali, che vanno a favore dei produttori di film. Essendo non una sovratassa, ma una addizionale a parte, non va calcolata per il computo delle percentuali destinate ai premi della produzione. Essa però sarà riscossa attraverso i « borderò » come le normali tasse sugli spettacoli, sulla base della convenzione con la Società italiana autori ed editori. Si prevede che il gettito sarà intorno ai quattro miliardi.

Detto questo, raccomando al Senato l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattenimenti di qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse, comunque e dovunque offerte al pubblico.

TRABUCCHI, *relatore*. Osservo che questa imposta non si applica al Totocalcio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'addizionale verrà accertata, liquidata e riscossa sulla base dei « borderò » compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Società

italiana degli autori ed editori, alle condizioni stabilite dall'articolo 1 della convenzione, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 17 novembre 1951, per la riscossione dei diritti stessi, con i quali l'addizionale verrà cumulata agli effetti della determinazione dell'aggio.

Nei casi in cui sia ammesso il pagamento dei diritti erariali in somma fissa, l'addizionale verrà stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma.

Quando ricorra la concessione di abbuoni previsti da norme particolari, l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono.

Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni della presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Nei casi, per altro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali sia dell'addizionale, di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria.

(È approvato).

Art. 4.

L'addizionale di cui all'articolo 1 sarà versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

FORTUNATI. Il Gruppo comunista si astiene dalla votazione del disegno di legge perchè, fermo restando il principio della necessità di ricorrere ad un tipo particolare di tributi sugli spettacoli per le esigenze dello Stato, si propone di riesaminare il problema ai fini della distribuzione dell'onere nei vari tipi di spettacolo.

D'altra parte, date le attuali circostanze, riteniamo di non poter votare contro per non dare al nostro voto un significato che non vogliamo abbia in questo particolare momento.

MARIOTTI. Per le stesse considerazioni addotte dal senatore Fortunati, il Gruppo socialista si astiene dal votare questo disegno di legge.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Ministro del tesoro deve dichiarare, conformemente a quanto ha affermato alla Camera, che è proposito del Governo di riesaminare tutta la materia dell'imposta sugli spettacoli, per riordinarla più razionalmente.

Le circostanze attuali, come ha rilevato il senatore Fortunati, impongono l'approvazione di questo provvedimento, ma ciò non toglie che il Governo, entro un breve termine di tempo, presenterà al Parlamento le opportune proposte per rivedere la materia.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: « Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita » (667)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la approvazione finale del disegno di legge: « Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta precedente furono approvati gli articoli di questo disegno di legge, ma se ne sospese la votazione finale in attesa che fosse approvato il disegno di legge che reca le entrate necessarie per la copertura finanziaria. Avendo poc'anzi approvato il provvedimento per l'addizionale sugli spettacoli, che dà appunto la richiesta copertura, possiamo ora approvare definitivamente le provvidenze a favore dei ciechi.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina** » (361-B) *Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina ».

Il provvedimento, già approvato dal Senato, torna dalla Camera dei deputati la quale ha modificato l'articolo 8 relativo alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.

L'articolo 8 era stato approvato dal Senato nel seguente testo:

« Gli atti ammessi alle agevolazioni delle leggi precedenti ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote ideali, possono essere regolarizzati ai soli fini delle agevolazioni stesse in quel tempo vigenti qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata dal certificato di cui al secondo comma dell'articolo 4.

« Le norme previste dall'articolo 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie si applicano anche agli atti precedentemente sti-

pulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera sotto l'impero della presente legge.

« Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni ».

La Camera dei deputati lo ha così modificato:

« Gli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote indivise, od ideali, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata, oltre che dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario attestante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dalla dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) dell'articolo predetto.

« Le norme previste dall'articolo 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera sotto l'impero della presente legge.

« Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni ».

BRACCESI, *relatore*. Espongo brevemente le ragioni della modificazione apportata dalla Camera dei deputati. Noi avevamo stabilito che per beneficiare delle facilitazioni fiscali era necessario che fosse scritto contestualmente nel-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)41^a SEDUTA (30 luglio 1954)

l'atto che esistevano, al momento della stipulazione, le condizioni previste per godere delle agevolazioni tributarie. La Camera dei deputati ha precisato che se anche questo non fosse stato scritto contestualmente nell'atto, basta una dichiarazione che le condizioni esistevano al momento della stipulazione dell'atto.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per precisare le ragioni dell'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, aggiungo che si tratta della ripetizione sostanziale dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1952, la quale contemplava già il caso ipotizzato e dava sei mesi di tempo per la regolarizzazione degli atti. Poichè questi sei mesi non sono stati sufficienti e ci sono atti ancora giacenti, che dovrebbero essere tassati con la

tariffa piena, si concedono altri sei mesi perchè questi atti possano essere regolarizzati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 22,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.